



# COMUNE DI SORTINO

C.A.P. 96010 (Provincia di Siracusa)  
 Codice Fiscale n. 80002250894 - Partita IVA N. 00282850890 - Telefax n. 0931 / 917425

Prot. n. 10087

1 LUG. 2016

Sortino 30.06.2016

A tutti i Responsabili di P.O.

e p.c.

Al Sindaco

SEDE

**OGGETTO:** Linee di indirizzo generale per l'attuazione delle procedure di affidamento nel periodo transitorio in attuazione del nuovo Codice degli Appalti (d. lgs. 18.4.2016, n. 50) e Trasparenza negli appalti pubblici tra nuovo codice degli appalti ed il decreto legislativo 97/2016.

## Procedure di affidamento

### Premessa

Si rende noto che con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo Codice per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che sostituisce integralmente il D. Lgs. 163/2006.

Il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture conseguentemente non è più applicabile. Le presenti Linee guida hanno lo scopo di disciplinare, durante il periodo di transizione tra l'approvazione del nuovo Codice e l'approvazione dei decreti attuativi e delle Linee Guida di Anac, i processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'Amministrazione.

Le disposizioni della presente Circolare cesseranno di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore dei decreti attuativi e delle Linee guida di competenza di Anac inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase transitoria. Gli articoli di seguito richiamati devono intendersi riferiti al Dlgs.50/2016.

Si confermano le soglie comunitarie che, ai sensi dell'art. 35, sono:

- > Per Lavori: € 5.255.000,00
- > Per Servizi e Forniture: € 209.000,00
- > Per Servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX: € 750.000,00.

Si precisa che la nuova normativa impone, per servizi e forniture, per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui sopra, e per i lavori fino alla soglia di € 1.000.000,00 per le manutenzioni ordinarie, di procedere mediante l'utilizzo esclusivo degli strumenti elettronici disponibili: mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni gestito da Consip spa. Di seguito si riporta una sintesi che individua accuratamente gli importi soglia e le relative modalità per procedere agli affidamenti:

LAVORI	
< € 40.000,00	<p><b>Affidamento diretto adeguatamente motivato</b></p> <p>Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun obbligo di ricorrere alla CUC (art. 37 comma 1).</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), il Settore potrà procedere con un affidamento diretto adeguatamente motivato.</p> <p>Per ragioni di economicità si prescinde dalla acquisizione di più preventivi per gli affidamenti di importi inferiori a € 5.000,00 fermo restando l'obbligo, in capo al responsabile che dispone la spesa, di valutare e dichiarare la congruità della stessa in rapporto al prezzario di riferimento.</p> <p>Per importi superiori la motivazione dell'affidamento diretto deve dar conto del confronto</p>

	<p>effettuato tra diversi operatori e della congruità della spesa. Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione con le precisazioni introdotte con la presente. Acquisito il preventivo/l'offerta e riconosciutane la congruità e convenienza, il responsabile adotta la determina con l'affidamento dell'appalto e l'impegno di spesa. Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.</p>
<p>&gt; € 40.000,00 - &lt; € 150.000,00</p>	<p><b>Procedura negoziata</b> Il Settore deve ricorrere alla CUC (art. 37 comma 1); Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), si deve procedere con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno <u>cinque operatori economici</u> previo avviso di cui all'art. 216, comma 9.</p> <p>Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia il procedimento e successivamente la determinazione di aggiudicazione. Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica.</p> <p>Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della scrittura privata.</p>
<p>&gt; € 150.000,00 - &lt; € 1.000.000,00</p>	<p><b>Procedura negoziata</b> Necessario il ricorso alla centrale di committenza ( art.37 comma 4)</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), il Settore deve procedere con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di <u>almeno dieci operatori economici</u>, previo avviso di cui all'art.216, comma 9.</p> <p>Sarà cura del responsabile precisare agli atti il criterio utilizzato per individuare le imprese da invitare, secondo parametri oggettivi e nel rispetto del principio di rotazione.</p> <p>Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia il procedimento e successivamente la determinazione di aggiudicazione. Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della scrittura privata.</p>
<p>&gt; € 1.000.000,00</p>	<p><b>Procedura aperta</b> Necessario il ricorso alla centrale di committenza ( art.37 comma 4).</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), il Settore dovrà procedere con procedura tradizionale. Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione. Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica</p> <p>Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e dovrà essere utilizzata la forma pubblica amministrativa.</p>

SERVIZI E FORNITURE	
<p>&lt; € 40.000,00</p>	<p><b>Affidamento diretto adeguatamente motivato</b></p> <p>Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1).</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) il Settore potrà procedere con un affidamento diretto adeguatamente motivato.</p> <p>Per ragioni di economicità si prescinde dalla acquisizione di più preventivi per gli affidamenti di importi inferiori a € 5.000,00.</p> <p>Per importi superiori la motivazione dell'affidamento diretto deve dar conto del confronto effettuato tra diversi operatori.</p> <p><b>Il ricorso al MEPA può agevolare la comparazione, fermo restando in tutti i casi l'obbligo in capo al responsabile di valutare e dichiarare la congruità della spesa.</b></p> <p>Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione.</p> <p>Acquisito il preventivo/l'offerta e riconosciutane la congruità e convenienza, il responsabile adotta la determina con l'affidamento dell'appalto e l'impegno di spesa.</p> <p>Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.</p>
<p>&gt; € 40.000,00 - &lt; € 209.000,00</p>	<p><b>Procedura negoziata</b></p> <p>Il Settore deve ricorrere alla CUC (art. 37 comma 1);</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), si deve procedere con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno <u>cinque operatori economici</u> previo avviso di cui all'art. 216, comma 9.</p> <p>Sarà cura del responsabile precisare agli atti il criterio utilizzato per individuare le imprese da invitare, secondo parametri oggettivi e nel rispetto del principio di rotazione.</p> <p>Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione.</p> <p>Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica.</p> <p>Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della scrittura privata.</p>
<p>&gt; € 209.000,00</p>	<p><b>Procedura aperta</b></p> <p>Necessario il ricorso alla centrale di committenza ( art.37 comma 4)</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), il Settore dovrà procedere con procedura tradizionale.</p> <p>Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione.</p> <p>Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica.</p> <p>Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e dovrà essere utilizzata la forma pubblica amministrativa.</p>

## SERVIZI SOCIALI

< €. 40.000,00	<p><b>Affidamento diretto adeguatamente motivato</b></p> <p>Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1)</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), il Settore potrà procedere con un affidamento diretto adeguatamente motivato.</p> <p>Per ragioni di economicità si prescinde dalla acquisizione di più preventivi per gli affidamenti di importi inferiori a € 5.000,00.</p> <p>Per importi superiori la motivazione dell'affidamento diretto deve dar conto del confronto effettuato tra diversi operatori.</p> <p>Il ricorso al MEPA può agevolare la comparazione, fermo restando in tutti i casi l'obbligo in capo al responsabile di valutare e dichiarare la congruità e la convenienza della spesa.</p> <p>Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione.</p> <p>Acquisito il preventivo/l'offerta e riconosciutane la congruità e convenienza, il responsabile adotta la determina con l'affidamento dell'appalto e l'impegno di spesa.</p> <p>Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.</p>
> €. 40.000,00 < €. 750.000,00	<p><b>Procedura negoziata</b></p> <p>Il Settore deve ricorrere alla CUC (art. 37 comma 1);</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), si deve procedere con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno <b>cinque operatori economici</b> previo avviso di cui all'art. 216, comma 9.</p> <p>Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione.</p> <p>Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione.</p> <p>Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica</p> <p>Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà essere utilizzata la forma della scrittura privata.</p>
> €. 750.000,00	<p><b>Procedura aperta</b></p> <p>Necessario il ricorso alla centrale di committenza (art. 37 comma 4)</p> <p>Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), il Settore dovrà procedere con procedura tradizionale.</p> <p>Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione.</p> <p>Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno svolte in seduta pubblica</p> <p>Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e dovrà essere utilizzata la forma pubblica amministrativa.</p>

**Principio di rotazione**

Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione applica il principio di rotazione, che di seguito si riportano con alcune rettifiche evidenziate in grassetto:

Per tutte le procedure negoziate e i lavori, forniture e servizi:

- ✓ l'impresa aggiudicataria di un appalto potrà essere affidataria di un nuovo appalto solo a seguito di una consultazione tra più operatori economici svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento;
- ✓ è possibile procedere all'affidamento diretto ad impresa già aggiudicataria di un appalto solo non nei casi in cui ciò sia strettamente necessario e previa specifica motivazione, nelle ipotesi contemplate dell'art. 63 del Codice;
- ✓ l'eventuale esperienza pregressa nell'ente non può essere elemento di valorizzazione dell'offerta nella procedura negoziata a cui l'impresa già aggiudicataria sia stata invitata;
- ✓ le imprese da invitare alle procedure negoziate saranno selezionate in base alle categorie merceologiche o SOA;
- ✓ in caso di ricorso al MePA l'invito sarà esteso a quante più imprese possano partecipare, tenendo conto della vicinanza geografica;
- ✓ se una impresa non partecipa alla procedura negoziata indetta dal Comune per più di 3 volte, senza fornire motivazioni, non sarà inserita nell'elenco delle ditte da invitare in occasione della gara successiva;
- ✓ saranno altresì escluse dall'elenco le imprese alle quali siano state fatte contestazioni scritte per difformità rispetto a quanto disposto negli atti progettuali o per cattiva esecuzione delle opere;
- ✓ l'elenco delle imprese inviate deve rimanere secretato fino al termine della procedura, anche nel caso in cui si tratti di affido diretto.

Per le procedure relative a lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai € 40.000,00:

- ✓ Fatti salvi i criteri sopra definiti, il numero delle imprese da invitare alle procedure negoziate potrà essere ragionevolmente ridotto, tenendo conto del numero delle imprese presenti sul mercato in quel determinato settore e della necessità di garantire tempi di approvvigionamento o intervento tempestivi.

### ***Trasparenza negli appalti pubblici***

#### **Premessa**

Il recente decreto legislativo 97/2016 di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,

correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato in G.U. Serie Generale n.132/2016 ed in vigore dal **23 giugno 2016**.

- per ciò che in questa sede interessa trattare - introduce modifiche in tema obblighi di pubblicazione concernenti i contratti di lavori, forniture e servizi.

Alla base delle modifiche - con il decreto attuativo della riforma della p.a. (ricongiungibile alla legge 124/2015) - insistono una serie di necessità di semplificazione degli obblighi di pubblicazione e di generare certezza sui soggetti coinvolti anche nell'adozione delle sanzioni per violazioni a norme della "trasparenza".

Limitando il ragionamento agli obblighi in tema di appalti - e quindi anche con riferimento al nuovo codice declinato nel decreto legislativo 50/2016.

- è ben anticipare che il legislatore ha dato rinnovato vigore alla questione della trasparenza come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione "corruzione".

Si ispirano a queste esigenze - in una sottolineata funzione sociale del potenziale controllo del cittadino, che ora dovrà essere messo al corrente di ogni atto compiuto dall'amministrazione anche e soprattutto in tema di appalti -, gli obblighi sanciti all'articolo 29 del nuovo codice ma anche altre norme che condividono il fine della trasparenza intesa come conoscibilità/condivisione/ comprensibilità.

In questo senso deve essere letto, a mero titolo esemplificativo, anche il nuovo **obbligo di redigere il programma delle acquisizioni di beni e servizi** (art. 21 del codice), **dell'istituzione dell'albo delle commissioni** con la conseguenza rilevantisima per cui - nell'ambito di certe soglie - le stazioni appaltanti, per la prima volta, vengono private della prerogativa di scegliere i membri valutatori delle offerte.

Nell'ambito rientra anche il **sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti** che calibra la possibilità di negoziare e/o di bandire gare autonome in funzione di un riconoscimento/qualificazione dell'ANAC sulla base di criteri di "serietà/capacità".

A ben vedere - forse affermazione in controtendenza - rientrano nell'ambito della trasparenza e più latamente in un ambito esteso di previa condivisione, le stesse linee guida ANAC di completamento/dettaglio del codice **che comunque sono sottoposte ad un vaglio/consultazione pubblica**. Circostanza inesistente nel caso di adozione di autentici provvedimenti normativi.

Nel senso predetto, della necessità di concretizzare e semplificare le istanze di trasparenza, può essere letto anche il parere del Consiglio di Stato n. 515/2016 sullo schema di decreto legislativo di modifica della legislazione sulla trasparenza.

Nel parere si legge infatti, che *"lo schema di decreto legislativo è finalizzato a rafforzare la trasparenza amministrativa. A questo fine, da un lato, il provvedimento normativo si propone di favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standard internazionali, dall'altro, introduce misure che consentono più efficaci azioni di contrasto alle condotte illecite ed ai*

Sempre alla luce di quanto, il decreto apporta rilevanti modifiche, non ultime l'estensione dell'accesso civico e l'introduzione di un accesso civico che si estende ad ogni atto posseduto dalla p.a. a prescindere da specifici obblighi di pubblicazione. A tal riguardo, nel parere del Consiglio di Stato si legge che il decreto si caratterizza perché apporta alcune significative modifiche al decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, al fine di conseguire, avvertono gli uffici del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i seguenti obiettivi:

1. ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
2. prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche;
3. razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;
4. individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Inoltre, *"sotto questo profilo, le novelle sono volte a precisare, in particolare, i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, nonché a ridefinire i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi"*

### **Gli obblighi di pubblicazione concernente di contratti**

Gli articoli di rilievo in tema di appalti del decreto legislativo 33/2013 riscritti e/o modificati dal decreto legislativo 97/2016, in particolare, sono il 37, 38 e 39.

Di seguito maggiore attenzione verrà proprio riferita al primo dei tre oggetto di una interpretazione estensiva (a sommosso parere) da parte dell'ANAC destinata, peraltro, come si vedrà a restare.

L'articolo 37 è stato modificato dall'attuale articolo 31 del decreto legislativo 97/2016 che ha subito stringate censure - nella redazione contenuta nello schema - da parte del Consiglio di Stato nel parere predetto.

I rilievi si basavano sul fatto che il nuovo decreto legislativo - con schema predisposto prima del testo del nuovo codice - nella sua redazione definitiva avrebbe dovuto necessariamente tenere in considerazione le norme codicistiche, in particolare - come detto - l'articolo 29.

In questo senso *appare inopportuno fare riferimento a specifiche disposizioni del codice degli appalti, che è in procinto di essere completamente revisionato, in attuazione delle direttive europee. E dunque preferibile fare riferimento generico agli istituti ed alle singole tematiche d'interesse nella materia dei pubblici appalti, per i quali debba procedersi a pubblicazione di dati, informazioni e documenti, senza irrigidire il dettato normativo con riferimenti diretti in via di superamento"*.

E nello schema di decreto (datato 20 gennaio 2016) la norma contenuta nell'articolo 31 dello schema di decreto, risultava profondamente diversa rispetto al testo attuale.

Il testo dell'articolo 31 dello schema prevedeva:

1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

- a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - b) i provvedimenti di adozione delle varianti;
  - c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;
  - d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;
  - e) le delibere a contrarre;
  - f) l'elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

**Le modifiche**

La disposizione, forse ai nostri fini di maggior rilevanza, incisa dal decreto legislativo 97/2016, come detto, è l'articolo 37 del decreto legislativo 33/2013.

Sotto (tabella 1) si riporta l'articolo modificato a confronto con il pregresso ora abrogato.

**Tabella 1**

Art. 31 - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"	37 del decreto di pubblicazione lavori, servizi e forniture"	Art. 37 - del decreto legislativo 33/2013 ante modifica "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.		1. Fermi restando <b>gli altri obblighi</b> di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, <b>le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</b>
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del		2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.



decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  
limitatamente alla parte lavori.

Ai sensi del primo comma - fermi restando gli obblighi (la norma pregressa citava "gli altri obblighi") di cui all'articolo 9-bis sulla pubblicazione della banche dati di cui al nuovo allegato B) del decreto e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale (anche alla luce del nuovo codice) - le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare:

**a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;**

Il richiamo di cui alla lettera a) è lo stesso della previgente disposizione oggetto, come detto, di interpretazione estensiva dell'ANAC anche ribadita con la comunicazione dell'8 febbraio 2016.

In particolare, le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti si sostanziano nei riferimenti essenziali dell'appalto aggiudicato, e precisamente:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto della procedura di scelta del contraente
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella dell'opera, servizio contrattualmente prevista)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Il dettato normativo (articolo 1, comma 32, della legge 190/2012) richiamando i procedimenti di cui alla lettera b) articolo 1, comma 16, della legge anticorruzione ovvero, i procedimenti di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di cui, ora al decreto legislativo 50/2016, spiega che i dati oggetto di pubblicazione sono (e rimangono):

1. la struttura proponente;
2. l'oggetto del bando;
3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

Ai fini dell'analisi della questione pratico-operativa, occorre considerare i singoli periodi singolarmente.

### **Primo periodo**

L'obbligo dell'inserimento nella sezione della trasparenza riguarda tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi:

- 1. alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,**
- 2. nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all' articolo 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico).**

Ove si tratti di appalti non considerati riservati ai sensi dell' articolo 112 (Appalti e concessioni riservati) ovvero secretati ai sensi dell' articolo 162 (Contratti secretati), **devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"** con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza).

La novità di maggior rilievo è quella che negli atti di programmazione si comprende, evidentemente, anche il nuovo obbligo della programmazione per le forniture ed i servizi ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del codice.

Se questo è vero, le microsezioni della sezione della trasparenza da utilizzare sono quelle già indicate nell'allegato A) del decreto legislativo 33 ovvero:

- Provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti;
- Bandi di gara e contratti
- Opere pubbliche.

### *La pubblicazione nella sezione trasparenza delle esclusioni*

Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 29 - modificato in seguito ai suggerimenti espressi dal Consiglio di Stato nel parere citato - risulta innovativo ed a valenza sostanziale di non poco conto.

Trattandosi di novità - nel senso di nuovi atti da pubblicare nella sezione trasparenza non espressamente previsti né nell'articolo 37 né nelle indicazioni dell'ANAC - si pone anche il problema della specifica micro sezione in cui dovranno essere inseriti (si è indotti a ritenere che la sezione sia sempre quella relativa ai "Bandi di gara e contratti").

Ai sensi del secondo periodo del comma in commento si puntualizza che "al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali".

La prescrizione impone espressamente la pubblicazione ai fini del decorso dei termini di impugnazione fissati in 30 dal nuovo comma 2-bis del decreto legislativo 104/2010 che sotto si riporta, di provvedimenti specifici.

**Art. 120 del codice del processo amministrativo comma 2-bis del decreto legislativo 104/2010 innestato dal decreto legislativo 50/2016)**

(...)

**2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. (...)**

(...)

In particolare, tali provvedimenti sono:

- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento
- il provvedimento delle ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

L'omessa impugnazione determina improcedibilità del successivo ricorso (anche incidentale).

*dati sulle commissioni e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti*

Novità assoluta è la prevista pubblicazione dei dati relativi alla commissione di gara. A tal riguardo, il terzo periodo del primo comma prevede che deve essere, inoltre, "pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti".

Ulteriore dato da pubblicare è quello relativo ai "resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".

Qualunque cosa intendesse il legislatore, sembra che tali dati rientrino già nelle pregresse indicazioni dell'ANAC quando ha puntualizzato – come visto sopra - che, tra le altre, sono oggetto di pubblicazione i dati relativi:

Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Da notare che la norma - nell'inciso iniziale dell'ultimo periodo del comma in commento - sottolinea che la pubblicazione, dei dati appena richiamati, deve avvenire nella "stessa sezione" trascurando il fatto che la sezione trasparenza è composta come visto da una serie di diverse micro sezioni o sottosezioni.

*Ulteriori adempimenti*

Ai sensi del secondo comma tutti gli atti elencati nel primo comma dell'articolo 29 "sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, [...] e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa".

Quanto deve avvenire nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 53 del nuovo codice che dispone in tema di accesso e riservatezza. I commi 3 e 4 disciplinano i rapporti con le regioni (e province autonome) disponendo che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti".

In relazione poi ai contratti ed agli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali (comma 4) "le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

**Il secondo comma del nuovo articolo 37**

Una reale modifica interviene limitamento al secondo comma dell'articolo 37 laddove nel pregresso il legislatore pretendeva la pubblicazione della determinazione che avviava la procedura negoziata senza bando.

La disposizione, in sostanza, focalizzava la necessità di assicurare trasparenza nel momento della scelta degli appaltatori da invitare al procedimento derogatorio.

Prescrizione la cui funzione era quella di illuminare una fase della procedura in deroga particolarmente delicata.

L'attuale norma, effettivamente semplificata, non richiama più tale obbligo (assorbito evidentemente dall'articolo 29) ma si limita a specificare che gli obblighi di pubblicazione dei dati appena riportati si intendono assolti, limitatamente ai lavori, inviando gli stessi come previsto dal decreto legislativo 29.12.2011, n. 229 relativo all'attuazione "dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

Ed in specie, l'articolo 2 secondo cui "i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati [...] sono resi disponibili [...] con cadenza almeno trimestrale, [...] alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»".

Banca dati richiamata nel nuovo allegato B).

Sotto si riportano i commi a confronto.

Art. 31- comma 2- Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"	Art. 37 - comma 2 - del decreto legislativo 33/2013 ante modifica "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.	2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

#### Altre modifiche (e conferme del decreto correttivo della trasparenza)

L'articolo 22 del decreto legislativo 97/2016 - in questo caso, effettivamente, semplificando incide anche sull'articolo 23 del decreto legislativo 33/2013 lasciando immutato l'obbligo di pubblicare per elenco (con aggiornamento semestrale) gli atti gestionali relativi alle procedure di scelta del contraente "anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis".

Rimane altresì fermo l'obbligo di pubblicare gli "accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

Come si può vedere dalla tabella di confronto sotto riportata sono stati espunti gli obblighi di pubblicare - per elenco - i provvedimenti di autorizzazione o concessione ed i dati relativi ai concorsi e prove selettive di selezione del personale comprese le progressioni di carriera.

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 97/2016	Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi del decreto legislativo 33/2013 - barrata parte espunta
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) soppressa b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 fermo restando	a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

<p>quanto previsto dall'articolo 9-bis;</p> <p>c) soppressa</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>
<p>2. soppresso</p>	<p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>

Il decreto legislativo 97/2016 - restando sempre in ambito dei procedimenti contrattuali - incide, con l'articolo 32, anche sull'articolo 38 del decreto legislativo 33/213 riscrivendolo completamente.

Sotto si riportano, come di consueto, gli articoli a confronto.

<p><b>Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche come modificato dall'articolo 32 del decreto legislativo 97/2016</b></p>	<p><b>Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche ante modifica</b></p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p>
<p>2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta</p>	<p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole</p>

e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.	comparazione.
2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.	

Anche in questo caso, primo comma, la semplificazione si otterrà con il rinvio alla pubblicazione della banche dati di cui all'articolo 9-bis innestato dal recente decreto fermo restando la pubblicazione delle informazioni relative ai "Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi". Le informazioni dovranno essere pubblicati sulla base dello schema tipo elaborato dal MEF d'intesa (ora) con l'ANAC.

Sia il Ministero sia l'autorità anticorruzione (nel pregresso solo quest'ultima) sono tenuti a curarne "altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione".

Il secondo comma - simile all'omologo del pregresso articolo - richiama l'obbligo della pubblicazione degli "atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate". La norma sembra una ripetizione - almeno la prima parte - di quanto già previsto nell'articolo 29 del nuovo codice ed evidentemente, avrebbe potuto essere meglio coordinata.

Dall'articolo 39 del decreto legislativo 33/2013 rubricato "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" secondo cui le pubbliche amministrazioni (ora) sono tenute alla pubblicazione degli "gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti".

Per effetto dell'articolo 43 del decreto legislativo 97/2016 viene soppresso l'obbligo di cui alla lettera b) secondo cui gli atti appena richiamati dovevano essere pubblicati "tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici".

Per memoria, l'articolo 39 continua a disporre che "la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata". E che la pubblicità degli atti predetti costituisce "condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi". Rimangono ferme eventuali disposizioni di dettaglio previste da altra legislazione anche regionale (quarto comma) Rimane fermo l'obbligo -articolo 40 - di pubblicare le informazioni (ed assicurarne l'accesso) ambientali.

S'invitano tutti i Responsabili di Area a curare l'esatta applicazione.

Tanto si doveva.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa La Vecchia Valentina)